



CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 26 GIUGNO 2013 alle ore 15:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede DEMOS MALAVASI, Presidente del Consiglio Provinciale, con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

È presente il Presidente della Provincia Emilio SABATTINI.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 22 membri su 31, assenti n. 9. In particolare risultano:

BARACCHI GRAZIA	Presente	MAZZI DANTE	Presente
BERGAMINI SERENA	Presente	PEDERZINI SERGIO	Presente
BERTOLINI GIOVANNA	Assente	RABITTI GIORGIA	Presente
BIAGI LORENZO	Presente	RINALDI BRUNO	Presente
BRUNETTI MONICA	Assente	RINALDI ENZO	Presente
CIGNI FAUSTO	Presente	SABATTINI EMILIO	Presente
CORTI STEFANO	Presente	SANTI MARC'AURELIO	Presente
COTTAFAVI ENNIO	Assente	SEVERI CLAUDIA	Presente
CUZZANI PATRIZIA	Assente	SIENA GIORGIO	Presente
DEGLIESPOSTI LIVIO	Assente	SIGHINOLFI MAURO	Presente
GAZZOTTI ELENA	Presente	TARTAGLIONE PIER NICOLA	Presente
GHELFI LUCA	Assente	VACCARI ROBERTO	Presente
MALAGUTI MATTEO	Presente	VICENZI FABIO	Assente
MALAVASI DEMOS	Presente	VIGNOLA MARINA	Assente
MANTOVANI IVANO	Presente	ZANNI ROBERTA	Presente
		ZAVATTI DENIS	Assente

Si dà atto che sono presenti altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 2 dello Statuto della Provincia, gli Assessori:

GALLI MARIO, GOZZOLI LUCA, MALAGUTI ELENA, ORI FRANCESCO, PAGANI EGIDIO, SIROTTI MATTIOLI DANIELA, VALENTINI MARCELLA

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 119
REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLA PROVINCIA DI MODENA. MODIFICHE.

Oggetto:

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLA PROVINCIA DI MODENA. MODIFICHE.

Il Testo Unico degli enti locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 267/2000, prevede all'articolo 152 la predisposizione di un regolamento che disciplini i principi contabili stabiliti dal suddetto Testo Unico.

Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 86 del 28 maggio 2003 aveva approvato le modifiche al regolamento di contabilità che la Provincia aveva originariamente adottato con delibera consiliare n. 176 del luglio 1996, in attuazione del D.Lgs. 77/1995.

Ulteriori modifiche al regolamento di contabilità sono state approvate con le deliberazioni consiliari n. 189 del 29 giugno 2011 e n. 161 del 19 luglio 2012.

L'art. 3, comma 1, del DL 174/2012, convertito con Legge 213/2012, ridisciplina la materia dei controlli interni degli enti locali, sostituendo il contenuto dell'articolo del TUEL già esistente (art. 147) e introducendo quattro nuovi articoli (art. 147 bis, 147 ter, 147, quater e 147 quinquies).

In base al nuovo art. 147 del TUEL, il sistema di controllo interno è diretto a:

- a. verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c. garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
- d. verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni della Provincia;
- e. garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni della Provincia.

In base alla nuova disciplina, sono individuate le seguenti tipologie di controlli interni:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo di gestione;
- controllo della qualità dei servizi erogati;
- controllo strategico;
- controllo degli equilibri finanziari;
- controllo sugli organismi gestionali esterni (società partecipate e altri enti controllati).

L'art 3, comma 2, del citato DL 174/2012, stabilisce che gli strumenti e le modalità di controllo interno, sono definiti con Regolamento adottato dal Consiglio provinciale. In adempimento di tale previsione, il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 246 del 19 dicembre 2012, ha approvato il "Regolamento dei controlli interni", il quale disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo sulla qualità dei servizi erogati e il controllo sugli organismi gestionali esterni; mentre per quanto riguarda per il controllo di gestione, il controllo strategico e il controllo sugli equilibri finanziari, si rende necessario provvedere ad un adeguamento della disciplina vigente nel regolamento di contabilità.

Inoltre l'art. 3, comma 1, del DL 174/2012 modifica l'art. 239 del TUEL, ampliando consistentemente la tipologia dei pareri affidati al Collegio dei Revisori.

Con il presente atto, in adempimento alle nuove previsioni legislative, si intende procedere alla modifica dell'attuale "Regolamento di contabilità". La revisione del testo regolamentare comporta sia modifiche di natura formale e di semplice coordinamento che modifiche sostanziali; di seguito si riportano le novità principali e più significative:

- modifiche dell'art. 115 ("Il sistema di controllo interno"), di coordinamento con la nuova disciplina introdotta dal citato regolamento provinciale sui controlli interni;
- introduzione dei nuovi articoli 115 ter e 115 quater relativi rispettivamente al controllo strategico e al controllo sugli equilibri finanziari;
- introduzione del nuovo articolo 116 bis relativo al bilancio consolidato del gruppo amministrazione locale, il quale consente una rappresentazione unitaria dei risultati complessivi della gestione della provincia e delle sue aziende partecipate;
- modifiche dell'art. 119 ("Attività di collaborazione con il Consiglio"), di adeguamento ed integrazione dell'elenco delle materie oggetto di pareri e proposte da parte del Collegio dei revisori.

Nel Regolamento di contabilità viene, inoltre, introdotta una disposizione transitoria, finalizzata a disciplinare – a far data dal 1 gennaio 2014 – l'applicazione della cosiddetta nuova "contabilità armonizzata" introdotta dal combinato disposto della legge 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) e della legge 42/2009 (cosiddetto federalismo fiscale).

Il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione della contabilità degli enti pubblici a norma dell'articolo 2, commi 1 e 2, della Legge 42 del 2009", ha previsto la sperimentazione della nuova contabilità da parte di un limitato gruppo di regioni ed enti locali, nel biennio 2012-2013. Dal 2014, tutte le regioni e gli enti locali dovranno applicare la nuova contabilità.

In esito alla suddetta sperimentazione, il legislatore delegato (presumibilmente entro l'estate) approverà uno o più decreti legislativi di modifica delle regole di contabilità applicate dagli enti locali e contenute nel TUEL. Ciò renderà necessaria nel prossimo futuro una revisione radicale e sistematica del regolamento di contabilità.

In attesa che venga modificato il TUEL, in ogni caso la Provincia – a far data dal 1 gennaio 2014 – applicherà i principi e le norme della cosiddetta "contabilità armonizzata", come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 118/2011.

Le modifiche da apportare al regolamento di contabilità della Provincia di Modena sono contenute nell'Allegato A alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale.

La Commissione Controllo e Garanzia ha esaminato l'argomento del presente atto nella seduta del 18 giugno 2013.

Ai sensi dell'art. 239 del TUEL, il Collegio dei Revisori ha esaminato ed espresso parere favorevole in relazione alla presente proposta di deliberazione.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al vigente "Regolamento di contabilità", come da testo che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

A seguito di illustrazione da parte dell'Assessore Valentini e dato atto che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la presente deliberazione, che viene approvata all'unanimità con il seguente risultato:

PRESENTI N. 22
FAVOREVOLI N. 22 (IdV – PD – Lega Nord – PdL)

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
DEMOS MALAVASI

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA

ALLEGATO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLA PROVINCIA DI MODENA

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Sezione 4 Controllo di gestione e auditing interno</p>	<p style="text-align: center;">Sezione 4 Controllo di gestione e auditing interno Controlli interni</p>
<p style="text-align: center;">Art. 115 (Il controllo di gestione)</p> <p>1. Il controllo di gestione è attuato dal servizio di controllo interno ed è una funzione a carattere continuativo, diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione della Provincia, l'efficacia e l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi predetti.</p> <p>2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'attività amministrativa e gestionale della Provincia, specificatamente a livello dei centri di responsabilità, eventualmente suddivisi in centri di costo e di provento; è svolto in riferimento a singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.</p> <p>3. Le risultanze del controllo di gestione, costituiscono oggetto di relazioni rese almeno due volte all'anno con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre e tese a fornire utilmente gli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 115 (Il sistema di controllo interno)</p> <p>1. Il sistema di controllo interno è disciplinato dal regolamento provinciale sui controlli interni.</p> <p>1. Il regolamento sui controlli interni disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo della qualità dei servizi erogati e i controlli sugli organismi gestionali esterni.</p> <p>2. Il presente regolamento disciplina il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sugli equilibri finanziari e l'auditing interno.</p> <p style="text-align: center;">Art. 115 <i>bis</i> (Il controllo di gestione)</p> <p>1. Il controllo di gestione è attuato dal servizio di controllo interno ed è una funzione a carattere continuativo, diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione della Provincia, l'efficacia e l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi predetti.</p> <p>2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'attività amministrativa e gestionale della Provincia, specificatamente a livello dei centri di responsabilità, eventualmente suddivisi in centri di costo e di provento; è svolto in riferimento a singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.</p> <p>3. Le risultanze del controllo di gestione, costituiscono oggetto di relazioni rese almeno due volte all'anno con riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre e tese a fornire utilmente gli</p>

<p>elementi di conoscenza necessari per consentire:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) agli amministratori, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati; b) ai dirigenti, la valutazione dell'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; c) al nucleo di valutazione, la valutazione dell'operato dei dirigenti. <p>4. Il controllo di gestione utilizza per il suo funzionamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le risultanze della contabilità finanziaria (relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione); b) le risultanze della contabilità economico-patrimoniale (generale ed analitica); c) dati extracontabili. <p>5. Il servizio finanziario collabora con il servizio di controllo interno in particolare per i punti a) e b) di cui al c. 4 del precedente articolo.</p> <p>6. La rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, alle spese e alle entrate, la loro elaborazione secondo le direttive del servizio di controllo interno sono effettuate sotto la responsabilità del responsabile del servizio finanziario.</p>	<p>elementi di conoscenza necessari per consentire:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) agli amministratori, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati; b) ai dirigenti, la valutazione dell'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; c) al nucleo di valutazione, la valutazione dell'operato dei dirigenti. <p>4. Il controllo di gestione utilizza per il suo funzionamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le risultanze della contabilità finanziaria (relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione); b) le risultanze della contabilità economico-patrimoniale (generale ed analitica); c) dati extracontabili. <p>5. Il servizio finanziario collabora con il servizio di controllo interno in particolare per i punti a) e b) di cui al c. 4 del precedente articolo.</p> <p>6. La rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, alle spese e alle entrate, la loro elaborazione secondo le direttive del servizio di controllo interno sono effettuate sotto la responsabilità del responsabile del servizio finanziario.</p> <p style="text-align: center;">Art. 115 ter (Controllo strategico)</p> <p>1. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare, attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi dell'Ente, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati raggiunti ed obiettivi predefiniti.</p> <p>2. Il controllo strategico rileva:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, – i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, – le procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, – la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa, – gli aspetti socio-economici. <p>3. La definizione degli obiettivi strategici è effettuata mediante la Relazione Previsionale e Programmatica.</p> <p>4. L'unità interna preposta al controllo</p>
---	--

strategico – posta sotto la direzione del direttore generale – elabora rapporti periodici da sottoporre alla giunta e al consiglio provinciale.

5. Le risultanze del controllo strategico sono contenute nei seguenti documenti:

- relazione di Giunta al Rendiconto di gestione nella quale si dà atto dei risultati ottenuti nei programmi, attraverso una descrizione dettagliata degli obiettivi raggiunti;
- stato di attuazione dei programmi al 30 giugno e 31 dicembre ;
- relazione sulla performance nella quale si dà atto dei risultati ottenuti dall’Ente nell’ambito della performance organizzativa e degli obiettivi realizzati dai dirigenti sulla base delle azioni strategiche premianti individuate dalla Giunta e misurate da indicatori;
- relazione sul grado di soddisfazione degli utenti;
- altri materiali descrittivi e rappresentativi della congruenza fra obiettivi strategici e risultati conseguiti.

6. Le risultanze del controllo strategico sono utilizzate per la valutazione del personale dipendente.

Art. 115 *quater*

(Controllo degli equilibri finanziari)

1. Nell’azione amministrativa deve essere garantito il costante controllo degli equilibri finanziari. L’analisi degli equilibri deve essere riferita alle principali macro componenti che concorrono alla formazione del risultato di amministrazione. In particolare dovranno essere oggetto di regolare monitoraggio la gestione di competenza, la gestione dei residui e la situazione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Le peculiarità nello svolgimento di molte funzioni amministrative da parte della Provincia impongono inoltre un rigoroso controllo della gestione pluriennale rispetto alle funzioni delegate o assegnate da altri enti, in particolare dalla Regione Emilia Romagna.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e con il coinvolgimento degli organi di governo, del

direttore generale, del segretario e dei responsabili dei servizi secondo le rispettive responsabilità.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la continua vigilanza dei Revisori dei conti.

4. Le verifiche sugli equilibri generali di bilancio e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento al patto di stabilità interno, sono effettuate almeno ad ogni variazione di bilancio, nonché in riferimento alla gestione al 30 giugno e al 30 settembre.

5. Il concetto di equilibrio finanziario deve essere inteso in modo dinamico. Il controllo quindi, pur riferito ad una certa data, implica anche la prudente valutazione degli effetti che si determineranno sul bilancio annuale e pluriennale in relazione al prevedibile andamento economico-finanziario dell'ente e dei suoi principali organismi gestionali esterni.

Sezione 5

Bilancio consolidato

Art. 116 *bis*

Bilancio consolidato

1. I risultati complessivi della gestione della Provincia e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato.

2. Il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

3. Gli enti e le società inclusi nell'area di consolidamento (gruppo locale) sono definiti nell'ambito dei principi contabili adottati ai sensi del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011.

4. Il bilancio consolidato è redatto secondo i principi della competenza economica.

5. Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo (eliminazione operazioni infragruppo).

<p style="text-align: center;">Art. 119 (Attività di collaborazione con il consiglio)</p> <p>1. Ai fini di svolgere l'attività di collaborazione con il consiglio nelle funzioni di indirizzo e di controllo l'organo di revisione esprime pareri e formula proposte sugli atti fondamentali di competenza consiliare riguardanti le seguenti principali materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) politiche della Provincia in materia tributaria e tariffaria; b) politiche d'investimento e relative fonti di finanziamento; c) servizi pubblici locali e forme associative e di cooperazione; 	<p>6. I bilanci da consolidare sono aggregati voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale e del conto economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale); b. per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale). <p>7. Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.</p> <p>8. Il bilancio consolidato è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>9. Gli enti e le società di cui al comma 3, possono non essere inclusi nel bilancio consolidato quando il loro bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. totale dell'attivo, b. patrimonio netto, c. totale dei ricavi caratteristici. <p style="text-align: center;">Art. 119 (Attività di collaborazione con il consiglio)</p> <p>1. Ai fini di svolgere l'attività di collaborazione con il consiglio nelle funzioni di indirizzo e di controllo l'organo di revisione esprime pareri e formula proposte sugli atti fondamentali di competenza consiliare riguardanti le seguenti principali materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) politiche della Provincia in materia tributaria e tariffaria b) politiche d'investimento e relative fonti di finanziamento strumenti di programmazione economico-finanziaria; c) servizi pubblici locali e forme associative e di cooperazione proposta di bilancio di previsione, verifica
---	--

<p>d) organizzazione dei servizi e degli uffici; e) verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio;</p> <p>f) assestamento generale di bilancio.</p>	<p>degli equilibri e variazioni di bilancio, verifiche sullo stato di attuazione dei programmi, rendiconto;</p> <p>d) organizzazione dei servizi e degli uffici; e) verifiche sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; f) assestamento generale di bilancio proposte di ricorso all'indebitamento; g) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; h) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; i) proposte di regolamento di contabilità, economato - provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.</p> <p>TITOLO IX – Disposizioni transitorie</p> <p>Art. 121 (Contabilità armonizzata)</p> <p>1. Nelle more della modifica del Testo Unico sull'Ordinamento delle autonomie locali – D.Lgs. 267 del 2000 – in esito alla sperimentazione della cosiddetta “contabilità armonizzata”, introdotta dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dai DPCM del 28 dicembre 2011, la Provincia – a far data dal 1 gennaio 2014 – applica i principi e le norme della cosiddetta “contabilità armonizzata” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011.</p>
---	---



Provincia
di Modena

Verbale n. 119 del 26/06/2013

Oggetto: REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLA PROVINCIA
DI MODENA. MODIFICHE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 119 del 26/06/2013 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 28/06/2013

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 119 del 26/06/2013

Oggetto: REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELLA PROVINCIA
DI MODENA. MODIFICHE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 119 del 26/06/2013 è divenuta esecutiva in data 08/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente